



Fiscalità delle Organizzazioni di Volontariato



Opera • 11
Strumenti del volontariato

collana diretta da Paolo Ponzio

© 2009, Pagina soc. coop., Bari
© 2009, Centro di Servizio al Volontariato
“San Nicola”, Bari

*Per informazioni sulle opere pubblicate e in programma
promosse dal Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”
rivolgersi a:*

Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola”
via Vitantonio di Cagno 30 - 70124 Bari
tel.: 080 5640817 fax: 080 5669106

Fiscalità delle Organizzazioni di Volontariato

a cura del
Centro di Servizio al Volontariato
“San Nicola”
per la Provincia di Bari
Area Consulenza

Prefazione di
Roberto D'Addabbo



edizioni di *pagina*

Finito di stampare nel settembre 2009
dalla Serigrafia Artistica Pugliese Solazzo s.n.c. -
Cassano delle Murge (Bari)
per conto di Pagina soc. coop.

Indice

Prefazione	6
------------	---

Fiscalità delle Organizzazioni di Volontariato

Introduzione	7
Attività delle associazioni	10
ODV non iscritte nei registri regionali e associazioni generiche	13
ODV iscritte nei registri regionali	16
Obblighi fiscali delle attività istituzionali	18
Obblighi fiscali delle attività commerciali	26
Dichiarazione dei redditi delle ODV	28

Formulario

1. Rendiconto relativo alla raccolta pubblica di fondi, p. 37
2. Elargizioni in natura, p. 38
3. Elargizioni in denaro di contributi, donazioni e oblazioni erogati da persone fisiche o giuridiche, p. 40
4. Nota di Addebito prestazioni svolte, p. 42
5. Ricevuta di versamento della quota associativa, p. 43
6. Dichiarazione esenzione da imposta di bollo, p. 44
7. Dichiarazione esenzione da tassa di concessione governativa (CC.GG.), p. 46
8. Dichiarazione esonero da ritenute sui contributi pubblici, p. 48
9. Rimborsi spese ai soci volontari, p. 49
10. Fattura professionisti, p. 52
11. Ricevuta di lavoro autonomo occasionale, p. 54

Prefazione

È nota la difficoltà delle Organizzazioni di Volontariato a reperire i mezzi economici necessari allo svolgimento della propria attività. Esse, infatti, pur avvalendosi delle prestazioni lavorative fornite a titolo gratuito dai propri associati volontari, sono comunque costrette a sostenere consistenti costi di gestione e perciò a «tassarsi» con contributi supplementari.

Al fine di rispondere a tali esigenze, il legislatore nazionale ha inteso aiutare l'attività delle Organizzazioni di Volontariato sia mediante un regime fiscale di favore, sia attraverso incentivi alle imprese e ai privati, associati e non delle ODV, che eroghino liberalità in favore di detti organismi.

Più in particolare quest'opera di sostegno si è realizzata attraverso i seguenti interventi legislativi: si pensi anzitutto all'art. 8 della Legge Quadro sul volontariato del 1991 n. 266, il quale prevede particolari agevolazioni fiscali per le associazioni che si costituiscono al fine di svolgere attività di volontariato e si iscrivono regolarmente nel Registro Generale regionale delle ODV, per poi arrivare alle più recenti disposizioni contenute nelle leggi finanziarie che hanno a più riprese previsto la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille del proprio IRPEF alle organizzazioni di volontariato. Tali agevolazioni sono sempre e comunque subordinate alla preventiva iscrizione dell'associazione nel Registro Generale regionale delle ODV.

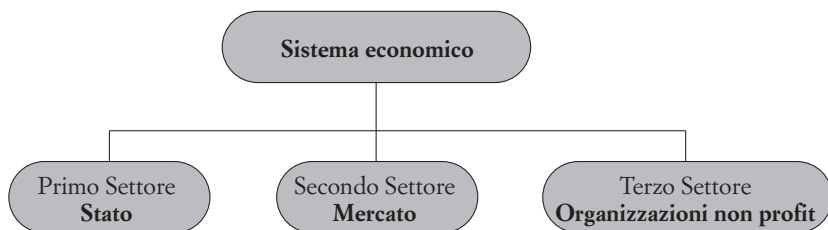
Il testo che presentiamo, realizzato dal dott. Sandro Marrese – Consulente amministrativo, contabile e fiscale del CSV “San Nicola” –, si propone di illustrare gli obblighi fiscali cui sono tenute le ODV, i relativi adempimenti da porre in essere e le agevolazioni fiscali di cui possono usufruire, distinguendo, per quanto riguarda il regime fiscale applicabile, tra organizzazioni iscritte al Registro Generale e organizzazioni non iscritte, tra attività istituzionali e attività commerciali marginali. Esso è inoltre corredato da una modulistica di supporto, al fine di fornire alle ODV strumenti operativi validi ed efficaci.

Si tratta, dunque, di una guida pratica con la quale ci auguriamo ancora una volta di fornire un servizio utile alle ODV e a tutti gli operatori del settore.

Coordinatore Area Consulenza
Roberto D'Addabbo

Introduzione

Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) sono organismi liberamente costituiti al fine di svolgere la loro attività avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti¹. Tali organizzazioni, che possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico, operano all'interno del sistema economico nel c.d. Terzo Settore², collocato tra i due pilastri costituiti dallo Stato e dal Mercato, non appartenendo dunque né alla sfera pubblica né al mondo delle imprese private.



Fanno capo al Terzo Settore un insieme composito e variegato – anche sotto il profilo della natura giuridica – di enti e organismi che **non hanno fine di lucro**, con la vocazione di fornire beni e servizi a destinazione pubblica o collettiva: essi svolgono, quindi, un'attività di natura economica.

¹ Legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge Quadro sul volontariato), art. 3 primo comma.

² O «Terzo Sistema», come preferito dall'Unione Europea: cfr. «FOP», Rivista del Ministero del Lavoro - Formazione Orientamento Professionale), MLPS UCOFPL, anno I, n. 3, 1997.

Si differenziano però dalle imprese classiche per l'assenza di scopi di lucro, mentre il loro carattere privato le differenzia dal settore pubblico.

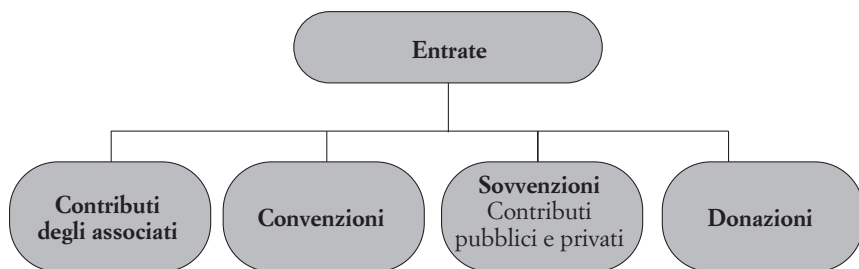


L'immagine del Terzo Settore rimanda ad aspetti – quali una grande ricchezza di soggettività e operatività – legati a un complesso di risorse, materiali e immateriali, messe in campo in termini di solidarietà attiva, di relazionalità e autorganizzazione, di imprenditività cooperativa e sociale, che ne fanno una grande e diffusa realtà.

Cultura solidale e partecipativa, coinvolgimento diretto e forte motivazione degli operatori fuori da schemi burocratici, aderenza ai bisogni delle persone, creatività imprenditoriale orientata al benessere umano e alla qualità della vita sono le caratteristiche proprie e imprescindibili del settore non profit.

In generale la finalità delle organizzazioni è quella di risolvere problemi (piuttosto che di occupare nuovi segmenti di mercato) in un quadro di riferimento concettuale di ordine sociale o ideologico, legato a specifici bisogni. A volte si tratta di realtà operanti in ambito locale, in collaborazione con enti pubblici o privati.

Le loro entrate non sono solo il risultato dell'attività produttiva o di mercato, ma anche di sovvenzioni, donazioni, ecc.



Reperire i mezzi economici necessari alla propria attività è uno dei problemi più difficili da risolvere per le ODV; come è noto, infatti, nonostante le Organizzazioni di Volontariato svolgano la loro attività avvalendosi delle prestazioni lavorative a titolo gratuito fornite dai propri associati volontari, esse sono spesso costrette a sostenere dei consistenti costi di gestione: si pensi, ad esempio, a una associazione che svolge la propria attività avvalendosi di una sede sociale in locazione e che quindi è costretta non solo a sostenere i costi per il pagamento dei canoni, già di per sé onerosi, ma anche i costi correlati alla gestione e alla manutenzione dell'immobile locato – energia elettrica, gas, condominio, tassa smaltimento rifiuti solidi urbani –, i quali vanno ad aggiungersi alle ordinarie spese di amministrazione (come cancelleria, abbonamenti a riviste, spese generali, ecc.).

Gli associati, dunque, oltre che prestare la propria attività lavorativa gratuitamente, si vedono spesso costretti a «tassarsi» con contributi supplementari per poter coprire le spese di gestione dell'associazione.

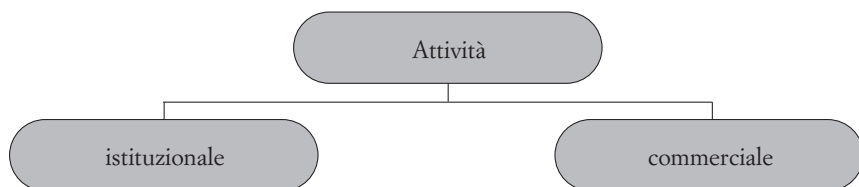
Non a caso il legislatore, recependo tale esigenza, ha introdotto in tema di ODV una normativa che prevede un regime fiscale di favore nonché un incentivo per le imprese e i privati, sia associati che non, ad erogare liberalità in favore di detti organismi, subordinato alla preventiva iscrizione presso la Regione di competenza dell'associazione nel Registro delle ODV³.

Nello scenario attuale, in cui non vi sono forme di contribuzione pubblica a fondo perduto in favore delle Associazioni di Volontariato e in cui riuscire a «strappare» convenzioni o contribuzioni agli enti comunali è impresa ardua, una delle più interessanti e realistiche possibilità di finanziamento è proprio quella delle erogazioni liberali.

³ Legge 11 agosto 1991 n. 266, art. 6 secondo comma: «L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali».

Attività delle associazioni

Le ODV svolgono l'attività prevista nello statuto, c.d. «attività istituzionale». A volte, per reperire le risorse necessarie a sostenere la loro missione, «arrotondano» con altre attività comunemente qualificate come «commerciali».



Il settore *istituzionale* consiste nell'attività tipica dell'associazione (ambiente, solidarietà, cultura, ecc.) ed è sempre presente in quanto è la ragione di vita dell'ODV.

Il settore *commerciale* è eventuale e comprende tutte le attività economiche svolte per reperire dei fondi che, ai fini fiscali, sono considerate oggettivamente di natura commerciale. I fondi così raccolti sono comunque sempre destinati alle necessità dell'associazione e non potranno mai essere divisi tra i soci. In tali realtà è facile riscontrare le seguenti tipologie di attività commerciali:

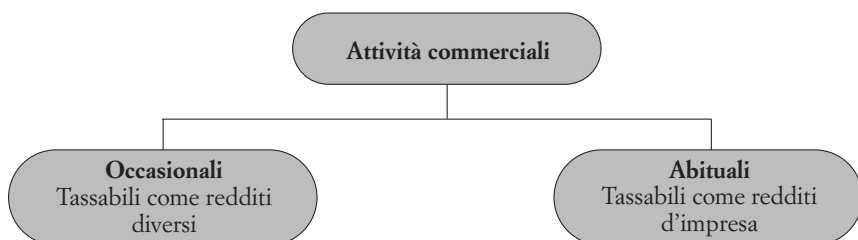
- cessione di beni nuovi prodotti per la vendita (commercio di prodotti);
- pubblicità commerciale (inserzioni su riviste, sponsorizzazioni);
- prestazioni di servizi organizzate in forma di impresa per non soci (attività varie pagate da enti o imprese);
- prestazioni di servizi organizzate in forma di impresa per conto del pubblico generico pagante (concerti, visite guidate, ecc.);
- prestazioni di servizi al pubblico anche in convenzione (trasporti disabili per conto del Comune).

L'esercizio di tali attività, se svolte in via continuativa e abituale, sconta la tassazione propria delle imprese commerciali; se invece esse sono svolte in via occasionale, subiranno la tassazione prevista per i redditi diversi.

Dichiarare i redditi diversi è plausibile e non comporta, in genere, alcun rischio fiscale. Viceversa lo svolgimento di attività d'impresa commerciale (quindi organizzate e svolte con continuità) comporta anche l'esame del corretto inquadramento tra gli enti non commerciali.

Per le associazioni generiche (non ONLUS) il mantenimento della qualifica di ente non commerciale è infatti legato al fatto che l'attività istituzionale deve sempre essere «prevalente» rispetto alle attività commerciali¹.

Tale distinzione è particolarmente rilevante ai fini fiscali per la tassazione delle attività commerciali, le quali possono ricadere in due categorie:



La normativa fiscale definisce «enti non commerciali» tutte le organizzazioni non lucrative per distinguerle da quelle che esercitano abitualmente solo attività commerciali con fine di lucro.

Per inquadrare un'organizzazione nell'una o nell'altra tipologia occorre prendere in esame il Testo Unico delle Imposte sul Reddito (TUIR)² dove sono precisati i requisiti generali, concretizzati in vincoli di tipo quantitativo. Tali norme considerano:

- i requisiti formali dello statuto;
- l'attività effettivamente esercitata;
- la rilevanza dell'eventuale attività commerciale rispetto a quella istituzionale.

L'ente non profit deve avere uno statuto redatto in forma scritta, sia per atto notarile che con una semplice scrittura privata registrata, e dallo statuto si deve rilevare quale sia l'oggetto sociale, cioè lo scopo che l'ente si propone di raggiungere³.

¹ D.P.R. 22/12/1986 n. 917, art. 149 primo comma.

² D.P.R. 22/12/1986 n. 917, art. 73 primo comma lettere b) per enti commerciali e c) per enti non commerciali.

³ D.P.R. 22/12/1986 n. 917, art. 73 quarto comma.

L'oggetto esclusivo o principale è l'attività essenziale che realizza direttamente gli scopi primari dell'ente⁴.

L'ente è inserito tra gli «enti commerciali» se svolge effettivamente solo le attività considerate commerciali, in caso contrario tra gli «enti non commerciali».

I vincoli previsti hanno riferimenti quantitativi, quali indici presuntivi, riferiti al volume dei ricavi, dei costi, delle immobilizzazioni afferenti i due settori di attività (commerciale o istituzionale)⁵.

Ad esempio un'associazione che abbia come oggetto sociale «la promozione del diritto allo studio» e che effettivamente gestisca una scuola privata sarà inquadrata tra gli enti commerciali, in quanto l'attività svolta, in sé considerata, ha i requisiti d'impresa.

Tali parametri non si applicano per legge solo alle associazioni sportive dilettantistiche e agli enti religiosi⁶, che saranno sempre considerati enti non commerciali.

Per delimitare (e tassare) l'attività d'impresa, l'associazione che viene inquadrata tra gli enti non commerciali (e.n.c.) è obbligata per legge a tenere separate scritture contabili per l'attività istituzionale (non d'impresa) e per l'attività d'impresa⁷.

L'impostazione distinta consente di adempiere efficacemente agli obblighi fiscali, anche se crea alcuni problemi pratici connessi alla corretta tenuta della contabilità e all'applicazione delle imposte.

⁴ D.P.R. 22/12/1986 n. 917, art. 73 quarto e quinto comma.

⁵ D.P.R. 22/12/1986 n. 917, art. 149 secondo comma.

⁶ D.P.R. 22/12/1986 n. 917, art. 149 quarto comma.

⁷ D.P.R. 22/12/1986 n. 917, art. 144 secondo comma e D.P.R. 29/09/1973 n. 600, art. 20 bis primo comma.

ODV non iscritte nei registri regionali e associazioni generiche

Per le associazioni generiche l'attività istituzionale è quella tipica indicata nello statuto ed è rivolta **solo** agli associati, mentre tutte le altre attività sono considerate commerciali e producono proventi tassabili, a prescindere dal fatto che vengano svolte per sostenere iniziative ideali. Per le ODV, sia iscritte che non nei registri regionali, vale la stessa regola anche se esse devono tendere a operare con la collettività in genere, più che con i soci, con pacifica coesistenza di queste attività «interne» con le attività «esterne»¹.

Anche queste organizzazioni possono godere di alcune limitate agevolazioni fiscali, subordinate però alla conformità dello statuto ai requisiti minimi normativi:

- divieto di distribuzione utili;
- obbligo di devolvere patrimonio ad altre associazioni in caso di scioglimento;
- democraticità del rapporto associativo;
- libera eleggibilità degli organi amministrativi;
- redazione annuale del rendiconto;
- intrasmissibilità delle quote.

È sempre opportuno che le ODV inseriscano tali clausole antielusive, sebbene quelle iscritte possano goderne anche in assenza².

Le agevolazioni previste³ sono le seguenti:

a) *Prestazioni di servizi decommercializzate*⁴. Non sono considerate commerciali le prestazioni di servizi, non rientranti nella previsione codicistica (industriale, diretta alla produzione di beni o di servizi; intermediaria, nel-

¹ Legge 11 agosto 1991 n. 266, art. 9 e, a contrario, dal D.M. 25/5/95, art. 1 lett. E che esclude da tassazione le attività «eccedenti» quelle previste dall'art. 148 del TUIR.

² Legge 11 agosto 1991 n. 266, art. 9.

³ D.P.R. 22/12/1986 n. 917, art. 143.

⁴ D.P.R. 22/12/1986 n. 917, art. 143 primo comma.

la circolazione dei beni; di trasporto, per terra o per acqua o per aria; bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie delle precedenti), rese in conformità alle finalità istituzionali dell'associazione senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

In sostanza, talune attività di prestazioni di servizi a pagamento che, in astratto, avrebbero i requisiti dell'impresa commerciale vengono considerate esenti solo se:

- sono conformi alle finalità istituzionali;
- non esiste una specifica organizzazione d'impresa;
- i ricavi non superano i costi.

Tale è stata considerata, ad esempio, l'ospitalità resa a terzi a pagamento da parte dei conventi (come quella resa agli studenti), oppure talune attività corsuali svolte da enti di tipo non associativo (ad es., fondazioni o enti pubblici non economici).

*b) Raccolta pubblica di fondi*⁵. Sono sempre considerate non commerciali le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai donatori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

*c) Contributi da enti pubblici per attività svolte in convenzione o in regime di «accreditamento» per le attività sanitarie*⁶. I contributi corrisposti dagli enti pubblici a fronte dello svolgimento di attività che, pur avendo il carattere di «impresa commerciale», sono svolte in base a «convenzione» o in regime di «accreditamento» per le attività sanitarie, a patto che si tratti di attività aventi «finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti», sono considerate non commerciali.

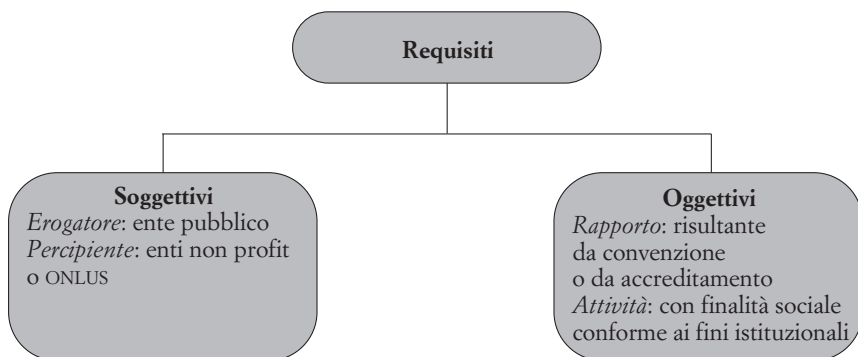
Questa deroga è valida solo per le associazioni generiche e non per le ODV in quanto la Legge Quadro sul volontariato presuppone, per poter essere destinatari di convenzioni, l'iscrizione obbligatoria nei registri regionali da almeno sei mesi⁷.

⁵ D.P.R. 22/12/1986 n. 917, art. 143 terzo comma lettera a).

⁶ D.P.R. 22/12/1986 n. 917, art. 143 terzo comma lettera b).

⁷ Legge 11 agosto 1991 n. 266, art. 7 primo comma: «Lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa».

La norma esplicita i requisiti che vanno tenuti in debita considerazione per evitare spiacevoli contrasti con l'amministrazione finanziaria:



Il Fisco ha allargato il concetto di contributo, includendovi anche i contributi «corrispettivi», cioè quelli commisurati a una qualche unità di misura (ad es., un tot a prelievo del sangue)⁸.

Il vero problema sta nel definire i requisiti «sociali» dell'attività. La norma agevolativa deriva in sostanza dalla natura pubblica del committente, per cui proseguendo con questo criterio, in via precauzionale, la «socialità» è rinvenibile in tutti i rapporti che ricadono nelle competenze istituzionali degli enti che operano nei settori sociali e sanitari (assessorato servizi sociali, ASL e figure simili).

Tuttavia i contributi sia pubblici che privati, trattandosi in entrambi i casi di mere cessioni di denaro, sono sempre esclusi da IVA e non sono soggetti alla ritenuta del 4% se riferiti a iniziative sociali convenzionate o semplici erogazioni alle ODV/ONLUS ovvero per l'acquisto di beni strumentali.

⁸ Risoluzione Ministero Finanze 5 maggio 2000 n. 54 che conferma la precedente C.M. 12 maggio 1998 n. 124: «circa la natura dei contributi agevolati, si fa presente che la norma, facendo riferimento in generale ai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità alle finalità istituzionali dell'ente, non opera alcuna distinzione tra contributi a fondo perduto e contributi che hanno natura di corrispettivi. Si deve ritenere, pertanto, che rientrano nella sfera applicativa dell'agevolazione anche i contributi che assumono natura di corrispettivi».

ODV iscritte nei registri regionali

Le Associazioni di Volontariato iscritte possono esercitare solo le attività c.d. “marginali”, tassativamente elencate nel decreto ministeriale¹ emanato per previsione della corrispondente Legge Quadro. Se invece svolgono anche altre attività che hanno i caratteri fiscali dell’«impresa commerciale» e che non sono strettamente connesse al proprio compito istituzionale, anche se sono svolte solo per raccogliere fondi, perdono la qualifica di e.n.c. e subiscono la cancellazione dal Registro regionale delle ODV.

Attività marginali consentite alle ODV

Attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza di campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato

Attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario

Cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario

Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale

Attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione

¹ D.M. 25/5/1995 (Pubblicato nella «Gazz. Uff.» del 10 giugno 1995, n. 134).

La lettura della previsione contenuta nella Legge Quadro va fatta in modo restrittivo, anche perché l'orientamento attuale del legislatore (come la recente manovra anti crisi²) conferma la fruibilità delle agevolazioni solo in presenza delle attività istituzionali eventualmente integrate dai proventi da convenzioni, e solo da quelle precitate «marginali», e non di altre attività commerciali.

Le ODV sono anche ONLUS di diritto se e fino a quando sono iscritte nel Registro regionale e possono fruire di maggiori agevolazioni fiscali³ rispetto a quelle delle ONLUS:

- a) esenzione da imposta di registro per gli statuti e per gli atti in genere⁴ (rispetto all'imposta fissa delle ONLUS);
- b) possibilità di operare fuori campo IVA⁵;
- c) esenzione da imposta sulle successioni e donazioni⁶;
- d) esenzione da IRES per i proventi derivanti da attività economiche marginali (rispetto al regime ordinario o esenzione delle ONLUS), qualora sia documentato il loro totale impiego istituzionale⁷;
- e) esonero dalla tenuta della contabilità istituzionale da ONLUS con tenuta di un semplice rendiconto⁸.

² D.L. 29/11/2008 n. 185, art. 30 comma 5, conv. in L. 28/1/2009 n. 2.

³ Legge 11 agosto 1991 n. 266, art. 8 primo, secondo e quarto comma. Il terzo comma non è mai stato attuato.

⁴ Legge 11 agosto 1991 n. 266, art. 8 primo comma.

⁵ Legge 11 agosto 1991 n. 266, art. 8 secondo comma.

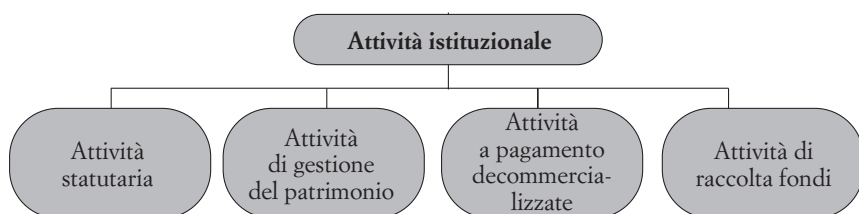
⁶ Legge 11 agosto 1991 n. 266, art. 8 secondo comma.

⁷ Legge 11 agosto 1991 n. 266, art. 8 quarto comma.

⁸ D.P.R. 29/09/1973 n. 600, art. 20 bis quarto comma.

Obblighi fiscali delle attività istituzionali

Il settore istituzionale di un'organizzazione non lucrativa comprende molteplici attività proprie:



Per tutte queste attività istituzionali non esistono specifici obblighi fiscali, in quanto esse sono parificate alle attività svolte dai soggetti privati.

Per svolgere le sole attività istituzionali basta il codice fiscale (la partita IVA va richiesta solo per esercitare l'attività commerciale non occasionale).

Le ODV, quali persone giuridiche (riconosciute o meno), sono fiscalmente considerate tra gli enti non commerciali¹. Per gli eventuali redditi imponibili vige la tassazione ordinaria ai fini delle imposte sul reddito delle società (IRES), con determinazione analitica come avviene per i soggetti privati².

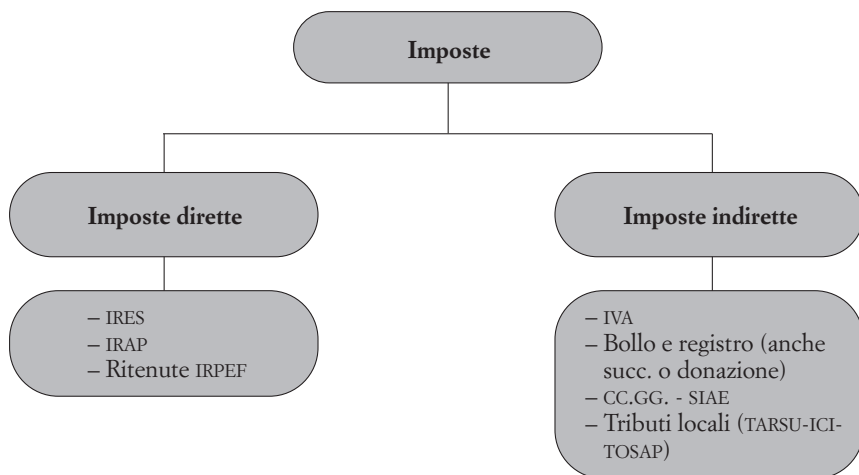
a) IRES

L'organizzazione pagherà l'imposta sul reddito delle società solo in presenza di redditi imponibili, derivanti ad esempio dal possesso di immobili o di altri redditi³.

¹ D.P.R. 22/12/1986 n. 917, art. 73 primo comma lettere b) per enti commerciali e c) per enti non commerciali.

² D.P.R. 22/12/1986 n. 917, art. 143 secondo comma.

³ D.P.R. 22/12/1986 n. 917, art. 143 primo comma.



La maggior parte dei redditi derivanti da capitali (ad es., interessi del conto corrente, proventi di gestioni patrimoniali) sono già tassati alla fonte e non vanno dichiarati⁴.

L'aliquota IRES è pari al 27,5%⁵. Tale aliquota può essere ridotta alla metà³¹ per i seguenti soggetti, purché dotati di riconoscimento della personalità giuridica:

- enti di assistenza sociale;
- istituti di istruzione senza scopo di lucro;
- associazioni storiche, letterarie e scientifiche aventi scopi esclusivamente culturali;
- enti ecclesiastici.

b) IRAP

Tutti i soggetti non lucrativi devono pagare l'IRAP⁷ anche in presenza di sola attività istituzionale⁸, con riferimento ai compensi di lavoro (dipendente, assimilato o occasionale) corrisposti a terzi, al netto della franchigia annua esente da imposta di € 7.350,00 se l'imponibile è inferiore a € 180.760⁹.

⁴ D.P.R. 22/12/1986 n. 917, art. 143 primo comma.

⁵ D.P.R. 22/12/1986 n. 917, art. 77.

⁶ D.P.R. 29/09/1973 n. 601, art. 6 primo e secondo comma.

⁷ D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, art. 3 primo comma lettera e).

⁸ D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, art. 10 primo comma.

⁹ D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, art. 11 quarto comma bis.

L'aliquota ordinaria è del 3,9%¹⁰, ma alcune Regioni hanno deliberato riduzioni dell'aliquota per le ONLUS o addirittura esenzioni totali.

La Regione Puglia ha disposto l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per le ONLUS, incluse le ODV iscritte nel Registro regionale, con decorrenza dall'1/1/2002¹¹. Per godere di tale esenzione occorre produrre alla Regione, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, copia della comunicazione di iscrizione nel Registro delle ONLUS ovvero in quello regionale delle ODV¹².

c) Ritenute d'acconto ai fini IRPEF

Nell'eventualità di pagamento di compensi, l'ODV è sempre sostituto d'imposta¹³ e deve adempiere a tutti gli obblighi fiscali strumentali al pagamento delle imposte dei soggetti cui eroga dei compensi (ritenute per lavoratori subordinati, collaboratori con o senza P.IVA), con l'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto ai fini IRPEF e di versarla al Fisco entro il 16 del mese successivo¹⁴.

Se rispettano i seguenti parametri:

- presenza esclusiva di ritenute di lavoratori autonomi;
- non oltre tre lavoratori autonomi;
- importo totale ritenute € 1.032,91

possono versare le ritenute in termini più lunghi (entro il 16/6 dell'anno successivo)¹⁵.

Le ritenute non vanno operate se il compenso (solo di lavoro autonomo occasionale) è inferiore a € 25,82¹⁶.

¹⁰ D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, art. 16 primo comma.

¹¹ Legge Regione Puglia 21/05/2002 n. 7, art. 48 primo comma: «Con decorrenza 1° gennaio 2002, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", i soggetti individuati dall'articolo 10 dello stesso decreto sono esentati dal pagamento dell'IRAP fermo restando, comunque, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, alla competente Agenzia delle entrate».

¹² Legge Regione Puglia 21/05/2002 n. 7, art. 48 secondo comma: «I soggetti beneficiari dell'esenzione devono far pervenire alla Regione, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, copia della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. 460/1997 ovvero copia del provvedimento di iscrizione nei registri richiamati all'articolo 10, comma 8, del medesimo decreto».

¹³ D.P.R. 29/09/1973 n. 600, art. 23 primo comma.

¹⁴ D.P.R. 29/09/1973 n. 602, art. 8 primo comma.

¹⁵ D.P.R. 10/11/1997 n. 445, art. 2 primo e secondo comma.

¹⁶ D.P.R. 29/09/1973 n. 600, art. 24 terzo comma.

Tutte le operazioni effettuate dovranno essere riepilogate ogni anno nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770)¹⁷.

d) IVA

Le attività istituzionali (di tipo non commerciale) non sono soggette a IVA per principio generale¹⁸, per cui da un lato non occorre emettere la fattura, dall'altro non si può detrarre l'IVA sugli acquisti ad esse relativi.

e) Imposta di bollo e registro (compresa l'imposta di successione e donazione)

Gli atti costitutivi delle ODV e gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo¹⁹(ad es.: non sono dovute le imposte di registro e bollo sui contratti di locazione di immobili utilizzati per l'attività, ma è dovuta l'imposta di bollo per i libri sociali volontariamente vidimati perché non compresi nella lettera della norma).

L'agevolazione prevista per le ODV è più ampia di quella concessa per le ONLUS non di volontariato: infatti queste ultime pagano l'imposta di registro in misura fissa di 168 euro per la registrazione sia degli atti costitutivi che per l'acquisto di immobili (fermo restando l'assoggettamento sempre alle imposte ipotecarie e catastali per entrambi i soggetti) e in misura proporzionale pari al 2% per la registrazione dei contratti di locazione (o fissa se soggetti a IVA) e tutti gli altri atti sono tassati normalmente.

Altre esenzioni sono previste genericamente come quella per le ricevute relative a donazioni a scopo di beneficenza (a condizione che sull'atto risulti tale scopo) e quella per le quote associative, che «deve ritenersi limitata alle quietanze per il versamento di contributi o quote associative per aderire alle Associazioni e non può essere estesa alle quietanze [...] (relative al) pagamento di servizi resi dalle associazioni stesse anche se effettuati in conformità alle proprie finalità istituzionali. Tali quietanze, pertanto, sono soggette all'imposta di bollo prevista quando la somma versata supera i 77,47 euro»²⁰.

f) CC.GG. e SIAE

È prevista l'esenzione dalle tasse di CC.GG. per gli atti e i provvedimenti²¹ concernenti:

¹⁷ D.P.R. 22/07/1998 n. 322, art. 4 primo comma.

¹⁸ Legge 11 agosto 1991 n. 266, art. 8 secondo comma.

¹⁹ Legge 11 agosto 1991 n. 266, art. 8 primo comma.

²⁰ D.P.R. 26/10/1972 n. 642, tabella allegato B n. 6 e 8.

²¹ D.P.R. 26/10/1972 n. 641, art. 13 bis.

- le ONLUS (e quindi anche le ODV iscritte nel Registro);
- le società e associazioni sportive dilettantistiche.

L'esenzione può essere goduta, ad esempio, per i telefoni cellulari.

Per poter organizzare spettacoli occorre porre in essere una serie di adempimenti presso la SIAE²² (delegata a riscuotere le imposte per lo Stato) che in convenzione svolge anche le funzioni proprie dell'ENPALS (che riscuote i contributi previdenziali dovuti sui compensi degli artisti). È prevista, comunque, l'esclusione dall'obbligo contributivo nel caso di saggi di danza o saggi di altre arti, effettuati da bambini e giovani frequentanti corsi didattici, oppure con riferimento a manifestazioni organizzate a fini socio-educativi da oratori, associazioni con riconoscimento ecclesiale o comunque da associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché da associazioni di volontariato, da associazioni di promozione sociale e da cooperative sociali, purché non si riscontrino una vera e propria attività di spettacolo²³.

g) **Tasse comunali**

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, abbreviata in TARSU, è una tassa calcolata sulla superficie calpestabile totale: in genere i comuni ne deliberano l'esenzione²⁴ per gli enti non profit.

La tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, abbreviata in TOSAP, è il corrispettivo per l'occupazione di qualsiasi natura effettuata, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province e nelle strade private sulle quali risulti, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. La tassa è dovuta dai soggetti passivi in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico. Anch'essa in genere non è applicata agli enti non profit²⁵.

L'ICI è un'imposta di tipo «reale» che colpisce gli immobili solo se ubicati in Italia²⁶.

Tra i soggetti passivi rientrano anche gli enti non profit (associazioni, ONLUS, enti religiosi, ecc.) che siano proprietari degli immobili o titolari degli altri diritti sopra indicati²⁷.

²² ENPALS circolare n. 21 del 4/6/2002, punti 4 e 5.

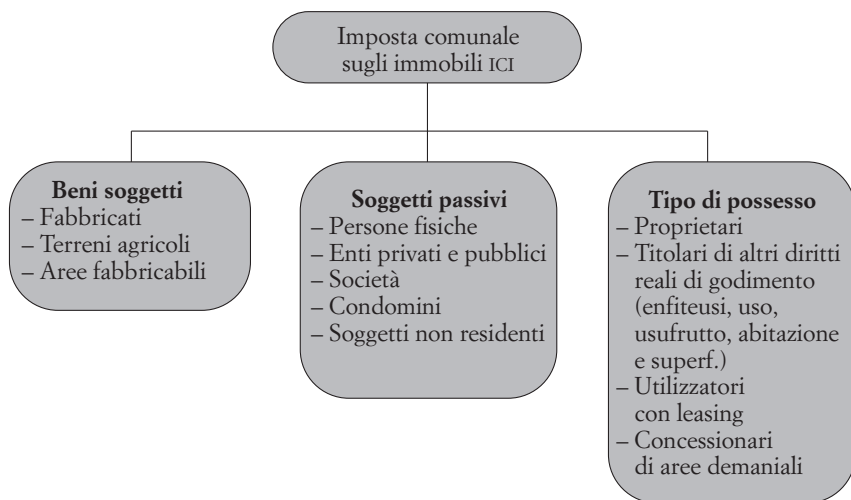
²³ ENPALS circolare n. 21 del 4/6/2002, punto 6.

²⁴ D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, artt. 58-80.

²⁵ D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, artt. 38-57.

²⁶ D. Lgs. 30/12/1992 n. 504.

²⁷ D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, art. 3.



Non sono soggetti passivi le persone o gli enti che siano solo conduttori di beni immobili, in virtù di contratti di locazione o comodato o simili.

L'introito dell'ICI compete al Comune in cui sono ubicati gli immobili²⁸. L'accertamento e i controlli dal 2007 sono delegati all'Agenzia delle Entrate, in collaborazione con i Comuni e con l'Agenzia del Territorio. Per tale motivo i dati necessari per i conteggi ICI dei fabbricati sono riportati anche nella dichiarazione dei redditi.

Il valore imponibile degli immobili, sul quale va poi applicata l'aliquota deliberata da ogni singolo Comune, viene determinato nel modo seguente:

a) Fabbricati:

- Gruppo catastale A, C Escluso A/10 e C/1: Rendita catastale x 1,05 x 100;
- Gruppo catastale B: Rendita catastale x 1,05 x 140;
- Gruppo catastale A/10 e D: Rendita catastale x 1,05 x 50;
- Gruppo catastale C/1: Rendita catastale x 1,05 x 34.

b) Terreni:

- Terreni agricoli Reddito dominicale x 1,25 x 75;
- Aree fabbricabili Valore venale all'1/1 di ogni anno²⁹.

²⁸ D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, art. 2.

²⁹ I Comuni hanno la facoltà di emanare un regolamento con cui individuare i valori ve-

Il pagamento dell'ICI avviene in due rate:

- 1^a rata entro il 16/6, pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata con le aliquote e le detrazioni relative all'anno precedente;
- 2^a rata entro il 16/12, versando la residua imposta calcolata con le aliquote e le detrazioni dell'anno corrente (con eventuale conguaglio sulla prima rata in caso di avvenute variazioni).

Esenzioni per gli enti non commerciali

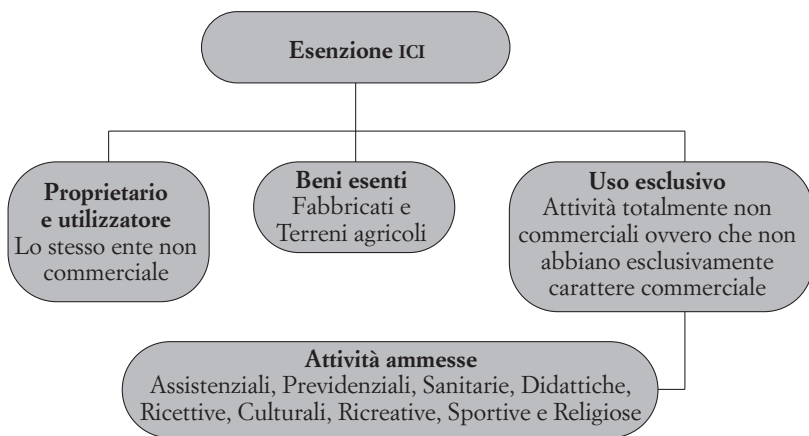
Sono previste esenzioni, alcune delle quali possono essere di interesse degli enti non profit, per i Fabbricati delle categorie da E/1 a E/9 e per i Fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis D.P.R. 601/73 (musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche, terreni, parchi e giardini) che siano aperti al pubblico e per i quali al possessore non deriva alcun reddito dal suo utilizzo, i Fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e loro pertinenze e i Fabbricati destinati alle attività assistenziali per disabili (che siano dichiarati inagibili o inabitabili o ristrutturati ovvero utilizzati direttamente dal proprietario o titolare di diritti reali), i Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitati ex L. 984/1977 e i fabbricati ad uso delle associazioni culturali, per i quali l'interpretazione della esenzione è stata particolarmente sofferta e sulla quale sono intervenute ben due leggi di interpretazione autentica con orientamenti contrapposti⁵⁰, oltre che sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.

In virtù delle restrittive pronunce, l'esenzione compete solo se l'ente non commerciale è al tempo stesso proprietario e diretto utilizzatore dell'immobile per il periodo in cui siano presenti tutti i requisiti. Tuttavia i Comuni possono emanare un regolamento per l'adozione dell'esenzione. Per questo motivo è opportuno effettuare una verifica presso i singoli Comuni ove sono ubicati gli immobili.

In sostanza questa esenzione può interessare una ODV (ma anche una APS o una ONLUS) che svolga la propria attività in locali di proprietà. Inoltre occorre verificare che l'attività svolta dall'e.n.c. in questi immobili non abbia carattere esclusivamente «commerciale», come può accadere per talune delle attività elencate dalla norma (ad es. quelle «didattiche» o «ricettive»).

nali minimi per le varie zone del proprio territorio. Si tratta di una autolimitazione del proprio potere di accertamento, nel senso che dichiarando tale valore il soggetto passivo si pone al riparo da ogni successiva pretesa del Comune ai fini ICI.

⁵⁴ D.L. 203/2005, art. 7 c. 2-bis, modificato dall'art. 39 c. 1, D.L. 223/2006, conv. con modif. con L. 248/2006.



In passato anche il solo proprietario poteva godere dell'esenzione ICI in virtù del minore canone di locazione praticato, solitamente inferiore rispetto a quello di mercato, grazie al minor carico fiscale ovvero, in caso di concessione in uso gratuito, per non gravare ulteriormente il proprietario di un immobile adibito ad attività di enti a valenza «sociale».

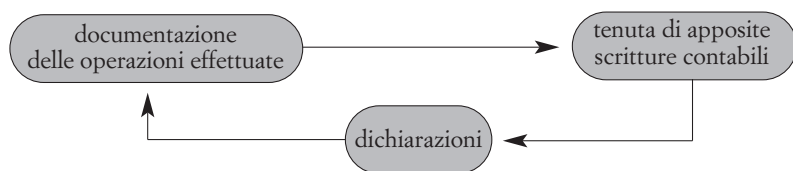
Obblighi fiscali delle attività commerciali

È importante premettere che per le organizzazioni non profit gli adempimenti fiscali obbligatori sono, in ogni caso, limitati al settore «commerciale» e non devono comprendere le entrate e le uscite relative alle attività istituzionali¹.

La contabilità, invece, è unica e complessiva e deve contenere anche le operazioni relative alle attività commerciali, raggruppate in uno o più conti omogenei².

Nel rendiconto d'esercizio di ogni organizzazione non lucrativa dovranno essere evidenziati in modo separato i costi/ricavi dell'attività commerciale e i costi/ricavi dell'attività istituzionale, anche al fine di effettuare la verifica del mantenimento della qualifica di ente non commerciale e per godere del regime agevolato delle ONLUS.

I principali adempimenti fiscali sono:



Il primo (documentazione delle operazioni effettuate) è assolto con l'emissione delle fatture per le operazioni attive e con la richiesta delle fatture per le operazioni passive.

¹ D.P.R. 22/12/1986 n. 917, art. 144 secondo comma e D.P.R. 29/09/1973 n. 600, art. 20 bis primo comma.

² D.P.R. 22/12/1986 n. 917, art. 144 secondo comma e D.P.R. 29/09/1973 n. 600, art. 20 bis primo comma.

Il secondo (tenuta di apposite scritture contabili) può essere adempiuto previa scelta tra più regimi contabili, con obblighi contabili più o meno pesanti.

Il terzo (dichiarazioni) è effettuato con la presentazione delle dichiarazioni fiscali annuali ai fini delle II.DD., IVA (solo eventuale eccezionalmente) e dei sostituti d'imposta.

Il regime fiscale più favorevole per gli enti non profit è il regime forfettario specifico per le associazioni senza scopo di lucro³.

In ogni caso quando si avvia un'attività d'impresa commerciale occorre aprire la P.IVA. In tale momento si può fare anche l'opzione per il regime forfettario, inviando una raccomandata all'ufficio SIAE, con successiva conferma nell'anno successivo tramite un'apposita opzione da inserire nel quadro VO da allegare alla dichiarazione dei redditi.

Tuttavia, in generale, per le attività commerciali marginali le ODV possono optare per il regime di esclusione da IVA, esplicitamente previsto dalla Legge Quadro; i relativi avanzi possono godere di esenzione ai fini IRES se rientrano nel regime delle ONLUS o nel regime della «marginalità».

I principi generali per la determinazione del reddito d'impresa commerciale sono:

- obbligo di redazione del bilancio;
- riferimento al periodo d'imposta;
- ricavi registrati a valori effettivi (o a valore normale);
- imputazione ricavi e costi per competenza (e non per cassa, salvo deroghe);
- deducibilità dei costi solo se inerenti l'attività d'impresa (quindi non rilevano quelli imputabili all'attività istituzionale);
- iscrizione dei cespiti relativi al settore commerciale (e degli acquisti in genere) al valore di costo.

³ L. 16/12/1991 n. 398 e, per le associazioni senza scopo di lucro, D.L. 30/12/1991 n. 417, art. 9-bis conv. in L. 6/2/1992 n. 66.

Dichiarazione dei redditi delle ODV

L'ente non commerciale presenta la dichiarazione dei redditi con il sistema in vigore per le persone fisiche; quindi il reddito non deriva da un bilancio ma rappresenta l'aggregazione dei singoli redditi realizzati di tipo fondiario, di capitale, di impresa e di diversa natura¹.

Se **non** sono stati realizzati redditi, come previsto per le persone fisiche, la dichiarazione non è presentata.

Il TUIR indica quali redditi vi rientrano e le modalità di determinazione.

I redditi vengono tassati:

- ovunque prodotti (anche all'estero, salve le norme dei trattati contro le doppie imposizioni);
- quale ne sia la destinazione².

La norma fiscale prescinde dallo scopo non di lucro, ma prevede delle specifiche ipotesi di esenzione a valenza settoriale (es. esenzione per i redditi d'impresa per le ODV/ONLUS e per le attività economiche marginali delle ODV e connesse/accessorie per le ONLUS).

I **redditi fondiari** comprendono i redditi relativi ai terreni e ai fabbricati, situati in Italia, che sono o devono essere iscritti nel catasto (diviso tra catasto terreni e catasto edilizio) a cui è stata attribuita una rendita³.

I redditi dei terreni e dei fabbricati possono essere effettivi (es. canoni di locazione) ovvero virtuali (rendite catastali).

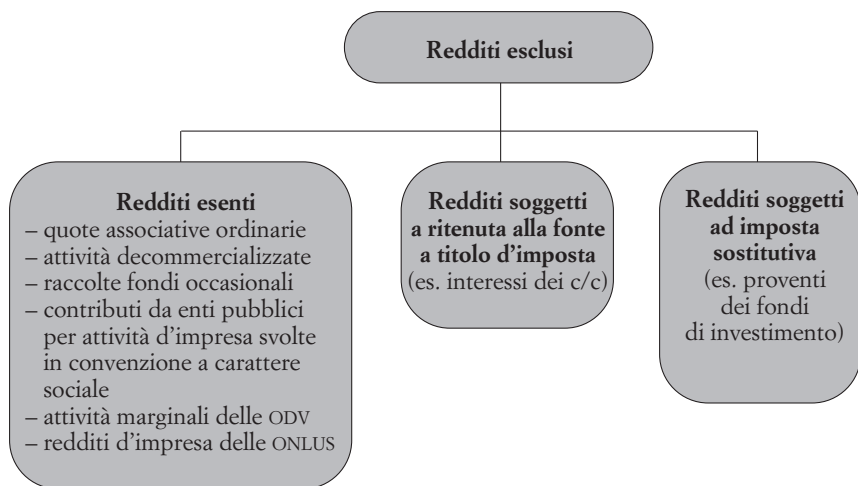
Le rendite catastali vengono calcolate dall'apposito ufficio (ex UTE oggi Agenzia del Territorio) con riferimento a conteggi di redditività presunta. Per i terreni vige la particolarità per cui il Fisco calcola due rendite separate: reddito dominicale e reddito agrario.

Le rendite catastali servono anche per la tassazione ai fini ICI.

¹ D.P.R. 22/12/1986 n. 917, art. 143 secondo comma.

² D.P.R. 22/12/1986 n. 917, art. 143 primo comma.

³ D.P.R. 22/12/1986 n. 917, art. 25-43, 185 e 190.



Non sono produttivi di (autonomo) reddito fondiario gli immobili relativi a imprese commerciali (es. capannoni, uffici, ecc.) perché vengono compresi nel calcolo del reddito d'impresa.

Il Fisco ha chiarito che gli immobili di proprietà delle ONLUS (e quindi anche delle ODV iscritte) sono soggetti ad IRES, con riferimento alle rendite catastali, anche se utilizzati direttamente per la propria (eventuale) attività d'impresa.

I canoni di locazione sono imponibili IRES al 100% e non più nella misura ridotta dell'85% (come avviene per le persone fisiche).

I **redditi di capitale** sono costituiti dagli interessi, dai proventi e dalle plusvalenze derivanti dal possesso e scambio di titoli di vario tipo, da depositi di denaro o comunque da impiego di denaro⁴.

Si tratta quindi di interessi da c/c bancari, dividendi da azioni, utili da gestioni patrimoniali o da fondi di investimento, ecc.

Se questi redditi derivano da beni relativi all'attività istituzionale vengono tassati con il criterio di cassa (momento di percezione), con ritenute a titolo d'imposta sull'intero importo incassato e non vanno riportati nella dichiarazione dei redditi.

Se questi redditi derivano da beni relativi all'attività commerciale vengo-

⁴ D.P.R. 22/12/1986 n. 917, artt. 44-48.

no tassati con il criterio di cassa o di competenza (secondo i tipi di reddito), con ritenute a titolo d'acconto sull'intero importo.

Anche i dividendi derivanti da azioni sono imponibili ai fini IRES nel limite del 5% del loro importo, senza essere stati già assoggettati a ritenuta d'acconto.

I **redditi diversi** sono una categoria residuale, comprendente svariati tipi di redditi che non rientrano nelle categorie precedenti⁵.

Il TUIR ne indica vari tipi:

- redditi da speculazioni immobiliari (lottizzazione e vendita di terreni edificabili, vendite di fabbricati nei 5 anni dall'acquisto, ecc.);
- redditi da operazioni su azioni e altri titoli (c.d. *capital gain*);
- redditi di immobili situati all'estero;
- redditi da sublocazione di immobili;
- redditi da noleggio di beni mobili;
- redditi da attività commerciali occasionali;
- redditi da attività di lavoro autonomo occasionale;
- redditi da obbligazioni di fare, non fare o permettere.

Questi redditi vengono tassati con il criterio di cassa (momento di percezione), a volte con detrazione analitica dei relativi costi a volte con criteri a forfait, tenendo conto di eventuali ritenute subite a titolo d'acconto o d'imposta.

In particolare le attività commerciali occasionali sono tassate con il criterio di cassa e con detrazione analitica delle spese di diretta imputazione.

Ad esempio costituiscono attività commerciali occasionali:

- inserzioni pubblicitarie di aziende verso corrispettivo nella pubblicazione dell'organizzazione stampata una volta all'anno o in occasione di una manifestazione;
- vendita di prodotti ai propri soci con un margine di ricarico sul prezzo di acquisto, effettuata una tantum.

La concessione a terzi dell'uso della propria ragione sociale o del proprio logo (sponsorizzazioni sociali) a fronte di corrispettivo, senza alcuna attività da parte dell'associazione, dà luogo a proventi imponibili derivanti da «obbligazioni di ... permettere».

⁵ D.P.R. 22/12/1986 n. 917, art. 67.

Determinazione delle Imposte Dirette

La somma dei vari redditi che confluiscono nella dichiarazione (UNICO ENC) costituisce la base imponibile dell'IRPEF.

Nella dichiarazione dei redditi alcune spese possono essere detratte dalla base imponibile, con modalità di calcolo differenti tra

Oneri deducibili dal reddito⁶:

- oneri gravanti sui redditi degli immobili dichiarati;
- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ai seggi elettorali;
- contributi erogati alle ONG (max 2% reddito complessivo dichiarato);
- contributi erogati alle ONLUS e APS nazionali (nuovo regime D.L. 35/2005 entro il 10% reddito dichiarato max € 70.000,00);

Oneri detraibili dall'imposta nel limite del 19% dell'importo pagato⁷:

- interessi passivi per mutui agrari;
- spese per restauro beni vincolati;
- contributi per attività varie;
- contributi alle ONLUS (vecchio regime max € 2.065,83).

Anche in assenza di specifici redditi, la dichiarazione va presentata per la determinazione dell'IRAP con il sistema «retributivo» (somma delle retribuzioni spettanti al personale dipendente e dei redditi assimilati, compensi erogati per i rapporti co.co.pro. e di lavoro autonomo occasionale)⁸. Alcune regioni hanno previsto la riduzione delle aliquote o l'esenzione dell'imposta in favore delle ONLUS. Tra queste la Puglia con decorrenza 1.1.2002 ha disposto a regime l'esenzione totale per le ONLUS, incluse le ODV iscritte nel Registro regionale⁹.

Per gli enti non commerciali e per le ONLUS la base imponibile va calco-

⁶ D.P.R. 22/12/1986 n. 917, art. 146.

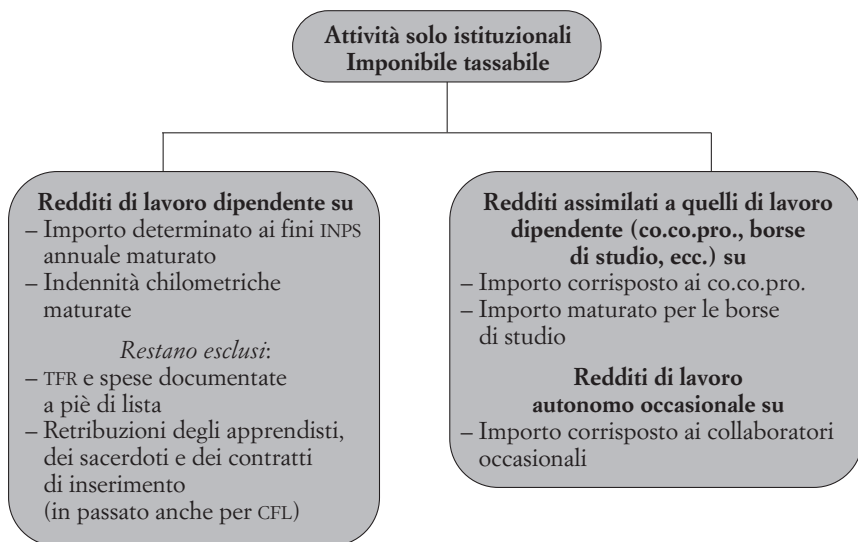
⁷ D.P.R. 22/12/1986 n. 917, art. 147.

⁸ D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, art. 10 primo comma.

⁹ Legge Regione Puglia 21/05/2002 n. 7, art. 48 primo comma: «Con decorrenza 1° gennaio 2002, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", i soggetti individuati dall'articolo 10 dello stesso decreto sono esentati dal pagamento dell'IRAP fermo restando, comunque, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP, alla competente Agenzia delle entrate».

lata con voci e criteri diversi, con riferimento ai due settori: istituzionale e commerciale.

Per il settore istituzionale vige il sistema retributivo¹⁰, per cui vengono tassati i seguenti tipi di redditi di lavoro erogati a terzi:

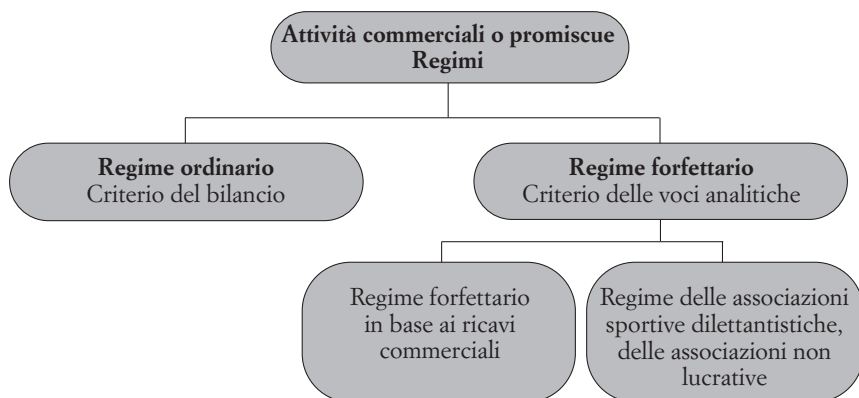


Per le ODV non sono tassabili i rimborsi spese erogati ai soci-volontari, poiché non si tratta di compensi per un rapporto di lavoro ma solo della rifusione delle spese vive, anche sotto forma di rimborsi chilometrici nei limiti delle tariffe ACI.

Ovviamente alle ODV e alle ONLUS questo tipo di conteggio va applicato anche per le (eventuali) attività d'impresa (c.d. «marginali» per le prime e «connesse» per le seconde) ricadenti nel settore «istituzionale» esente da IRES.

Per il settore commerciale la base imponibile va calcolata con modalità diverse a seconda del regime adottato:

¹⁰ D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, art. 10 primo comma.



Nel primo caso vigono le regole ordinarie previste per le imprese in genere¹¹ per cui i ricavi e i costi vanno riclassificati secondo lo schema del bilancio UE. Praticamente è tassato un valore formato dalla somma di:

- utile di esercizio;
- oneri e proventi finanziari;
- redditi di lavoro (in senso ampio) erogati a soggetti senza P.IVA.

Nel secondo caso¹², per gli e.n.c. che operano in regime forfettario, la base imponibile è costituita dalla somma delle seguenti voci:

- reddito d'impresa calcolato a forfait;
- retribuzioni maturate ai lavoratori dipendenti;
- retribuzioni maturate assimilate ai lavoratori dipendenti;
- compensi maturati per lavoro autonomo occasionale;
- interessi passivi (compresi quelli impliciti nei contratti di leasing).

Per le ODV/ONLUS il criterio del settore commerciale va applicato solo alle (eventuali) attività d'impresa «connesse», ancorché esenti da IRES.

La distinzione in due settori può comportare dei problemi di attribuzione dei costi promiscui, cioè di quei costi che si riferiscono in modo indistinto a entrambi i settori.

In tal caso i costi vanno attribuiti al settore commerciale in base al seguente rapporto¹³: ricavi e proventi commerciali/ricavi e proventi totali.

¹¹ D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, art. 10 secondo comma con rinvio all'art. 5.

¹² D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, art. 17 secondo comma.

¹³ D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, art. 10 secondo comma con rinvio all'art. 5.

Le due basi imponibili (istituzionale e commerciale) vanno poi sommate per determinare la base imponibile complessiva.

Sono previste alcune deduzioni dalla base imponibile IRAP con i seguenti¹⁴:

- € 7.350,00 se la base imponibile non supera € 180.759,91 e di minore importo a scalare fino a 181.000;
- € 4.600,00 (raddoppiata per le regioni meridionali) per ogni dipendente impiegato nell'area commerciale;
- e talune voci di costo (contributi INAIL, contributi INPS, ecc.) con criteri diversi per i settori istituzionale e commerciale.

L'aliquota IRAP ordinaria è pari al 3,90%. Per le ODV/ONLUS occorre verificare l'aliquota ridotta o l'esenzione prevista dalle singole Regioni (come nel caso della Puglia).

La dichiarazione IRAP è completamente autonoma dal 2009 rispetto alla dichiarazione IRES.

Modello di dichiarazione

Con riferimento al proprio esercizio sociale (anno solare o anno diverso), in presenza di redditi imponibili, l'ente non commerciale deve compilare la dichiarazione modello UNICO ENC, che comprende:

- la parte relativa al calcolo delle imposte dirette IRES, gravanti sia sui redditi del settore istituzionale (es. fabbricati) che dell'eventuale settore commerciale;
- la parte relativa all'IVA del solo settore commerciale (se presente e salvo l'esonero derivante dall'opzione per il regime forfettario delle associazioni sportive dilettantistiche).

A parte va presentata la dichiarazione ai fini IRAP.

La dichiarazione dei redditi viene presentata in via telematica dagli intermediari abilitati (commercialisti, associazioni di categoria) entro i termini stabiliti.

A parte va compilato il modello 770, relativo ai compensi erogati e alle ritenute effettuate, che viene presentato in via telematica dagli intermediari abilitati entro i termini stabiliti di ogni anno.

Per sanare eventuali errori è possibile inviare delle dichiarazioni integrative entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo.

¹⁴ D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, art. 11.

Versamenti

Le imposte IRES/IRAP vanno pagate entro i seguenti termini (con riferimento a periodi d'imposta che si chiudono al 31/12):

a) saldo e 1^a rata di acconto:

- entro il 16° giorno del sesto mese successivo;
- entro il 16° giorno del settimo mese successivo, aggiungendo lo 0,40%

oppure;

– a rate mensili dalle stesse date fino al mese di novembre, aggiungendo gli interessi dello 0,50% al mese.

b) 2^a rata di acconto:

– alla fine dell'undicesimo mese successivo senza possibilità di rateizzazione.

Per i versamenti tardivi è ammesso il ravvedimento operoso, con aggiunta di sanzioni e interessi.

Le associazioni che possiedono la P.IVA debbono effettuare i versamenti di imposte, premi e contributi esclusivamente con gli F24 telematici, con addebito diretto in c/c, sia direttamente che tramite intermediari abilitati (commercialisti, associazioni di categoria, ecc.).

Tale adempimento è obbligatorio durante il periodo di possesso della P.IVA, anche per versamenti non relativi al settore «commerciale».

Le associazioni che non possiedono la P.IVA hanno la facoltà di usare gli F24 telematici o di presentarli alla banca in formato cartaceo.

Ogni imposta dovuta su dichiarazione deve superare € 12,00 e, considerato che nell'UNICO gli importi sono indicati con arrotondamento all'unità di euro, i versamenti si eseguono a partire da € 13,00; al di sotto di tale limite l'imposta non va versata e non è neppure compensabile¹⁵.

In presenza di crediti d'imposta è ammessa la compensazione, oltre il limite minimo, con altri debiti d'imposta (es. credito IRES rispetto a debito IRAP, ecc.).

¹⁵ L. 23/12/2005 n. 266, art. 1 comma 137 modificata da L. 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 1 comma 223: (Limite minimo per debenza debiti e crediti imposte sui redditi); a decorrere dal 1° gennaio 2006, le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, e successive modificazioni, se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di 12 euro.

Formulario

ALLEGATO 1 • Rendiconto relativo alla raccolta pubblica di fondi (Art. 20 D.P.R. 600/73)

Manifestazione pubblica: _____

Data: _____ Luogo: _____

Entrate

1. Raccolta contanti
2. Versamenti in c/c postale
3. Versamenti in c/c bancario
4. Altre entrate (da specificare, come contributi)

--

Totale entrate

€ 0,00

Spese

1. Per beni distribuiti durante la raccolta
2. Per altri beni utilizzati
3. Per servizi:
 - Utenze (luce,gas,telefono,etc.)
 - Spese per promozione e pubblicità
 - Consulenze
 - Stampe e spese postali
 - Viaggi e trasferte
 - Compensi per spettacoli
 - Imposte (SIAE, pubblicità, etc.)
 - Altri servizi

--

--

Totale spese

€ 0,00

€ 0,00

Avanzo (disavanzo)

€ 0,00

Destinazione dell'avanzo

ALLEGATO 2 • Elargizioni in natura

Organizzazione di volontariato _____
iscritta alla sezione _____ del Registro regionale del Volontariato,
n. iscriz. _____
sede nel Comune di _____
via/piazza _____
tel. _____ fax _____
cod. fiscale _____

Data _____, _____

Spett.le

(denominazione)

(indirizzo) (CAP) (Comune)

(cod. fiscale) (P.IVA)

Ricevuta n° _____ / _____

L'associazione _____ nella persona del suo
rappresentante legale pro-tempore _____ dichiara
di aver ricevuto in data _____ da codesta azienda i seguenti beni:

Numero	Descrizione dettagliata	Importo unitario	Totale

- ☐ In merito ai beni _____, l'erogante, con sua del _____,
ci ha comunicato che ha periziato i beni ai valori qui sopra riportati
- ☐ In merito ai beni _____ il valore dei beni qui riportato ci è stato
riferito dall'erogante con sua del _____

- ☐ sulla base del valore normale del bene, ai sensi dell'art. 9 co. 3, D.P.R. 917/86
- ☐ sulla base di listini, tariffari e mercuriali.

(spuntare il caso ricorrente)

Ricevuta emessa in conformità alle istruzioni contenute nella circ. Agenzia Entrate n° 39/05 par. 4, ai fini della deduzione dell'erogazione nei limiti e con le modalità stabilite per legge (art. 14, D.L. 35/2005 come convertito dalla L. 80/2005 e art. 100, co. 2, lett. h), D.P.R. 917/86).

L'associazione, ONLUS di diritto, attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle normative citate, compresa la tenuta di contabilità adeguata e la predisposizione di bilancio.

Firma e timbro (dell'Associazione)

Esente da bollo ai sensi dell'art. 8, comma 1, L. 266/91 (oppure, nel caso di ONLUS, art.17 D.Lgs. 460/97).

**ALLEGATO 3 • Elargizioni in denaro di contributi,
donazioni e oblazioni erogati da persone fisiche o giuridiche**

Organizzazione di volontariato _____
iscritta alla sezione _____ del Registro regionale del Volontariato,
n. iscriz. _____
sede nel Comune di _____
via/piazza _____
tel. _____ fax _____
cod. fiscale _____

Data _____, _____

Spett.le

(denominazione)		
_____	_____	_____
(indirizzo)	(CAP)	(Comune)
_____	_____	
(cod. fiscale)	(P.IVA)	

Ricevuta n° _____ / _____

L'associazione _____ nella persona del suo
rappresentante legale pro-tempore _____
dichiara di aver ricevuto in data _____ da
Nominativo _____
Indirizzo _____
cod. fiscale o P.IVA _____

la somma di Euro _____
(in cifre) (in lettere)

A mezzo:

- ☐ Assegno bancario n° _____
- ☐ Bonifico su C.C.B. n° _____
- ☐ Bonifico su C.C.P. n° _____

(spuntare il caso ricorrente)

Erogazione detraibile, ai sensi dell'art. 13bis del D.P.R. 917/86, come introdotto dall'art.13 D.Lgs. 460/97, per le persone fisiche.

Erogazione deducibile, ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettera c-sexies del D.P.R. 917/86, come introdotto dall'art. 13 D.Lgs. 460/97, per le imprese.

L'erogazione è deducibile, in sostituzione delle precedenti indicazioni, nel limite del 10% del reddito complessivamente dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui. In questo caso la ricevuta è emessa in conformità alle istruzioni contenute nella circ. Agenzia Entrate n° 39/05 par. 4, ai fini della deduzione dell'erogazione nei limiti e con le modalità stabilite per legge (art. 14 D.Lgs. 35/2005, come convertito dalla L. 80/2005 e art. 100, co. 2, lett. h), D.P.R. 917/86).

L'associazione, ONLUS di diritto, attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalle normative citate, compresa la tenuta di contabilità adeguata e la predisposizione di bilancio.

Firma e timbro (dell'Associazione)

Esente da bollo ai sensi dell'art. 8, comma 1, L. 266/91 (oppure, nel caso di ONLUS art.17 D.Lgs. 460/97).

ALLEGATO 4 • Nota di Addebito prestazioni svolte

Organizzazione di volontariato _____
iscritta alla sezione _____ del Registro regionale del Volontariato,
n. iscriz. _____
sede nel Comune di _____
via/piazza _____
tel. _____ fax _____
cod. fiscale _____

Data _____, _____

Spett.le

(denominazione)		
_____	_____	_____
(indirizzo)	(CAP)	(Comune)
_____		_____
(cod. fiscale)		(P.IVA)

Nota di Addebito n° _____ / _____

Descrizione	Importo
-------------	---------

Prestazioni svolte dall'organizzazione di volontariato:

• _____	€ _____
• _____	€ _____
• _____	€ _____
• _____	€ _____

<i>Totale</i>	€ _____
---------------	---------

Non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 8, co. 2, L. 266/91.

Esente da bollo ai sensi dell'art. 8, co. 1, L. 266/91.

Firma e timbro (dell'Associazione)

ALLEGATO 5 • Ricevuta di versamento della quota associativa

Organizzazione di volontariato _____
iscritta alla sezione _____ del Registro regionale del Volontariato,
n. iscriz. _____
sede nel Comune di _____
via/piazza _____
tel. _____ fax _____
cod. fiscale _____

Data _____, _____

Spett.le / Egr. Sig.

(denominazione o cognome e nome)		
_____	_____	_____
(indirizzo)	(CAP)	(Comune)
_____		_____
(cod. fiscale)		(P.IVA)

Ricevuta n° _____ / _____

Descrizione	Importo
• Quota sociale anno _____	€ _____
• _____	€ _____
• _____	€ _____
• _____	€ _____
<i>Totale</i>	€ _____

Non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 1 e 4, co. 4 D.P.R. 633/1972.

Esente da bollo ai sensi dell'art. 7, ultimo comma Tabella (allegato B) annessa al D.P.R. 642/1972.

Firma e timbro (dell'Associazione)

ALLEGATO 6 • Dichiarazione esenzione da imposta di bollo

Organizzazione di volontariato _____
iscritta alla sezione _____ del Registro regionale del Volontariato,
n. iscriz. _____
sede nel Comune di _____
via/piazza _____
tel. _____ fax _____
cod. fiscale _____

Data _____, _____

Spett.le

(denominazione)		
_____	_____	_____
(indirizzo)	(CAP)	(Comune)
_____		_____
(cod. fiscale)		(P.IVA)

La sottoscritta Associazione, organizzazione di volontariato ex L.266/91
iscritta al Registro istituito dalla Regione _____ (n° _____ del _____),

Premesso

che è di diritto ONLUS ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, co. 8 del D. Lgs.
460 del 4.12.1997,

Poiché

gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie anche conformi, gli estratti,
le certificazioni, le dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti
da ONLUS sono esenti dall'imposta in modo assoluto, come precisato dal-
l'art. 27 bis dell'Allegato B al D.P.R. 642/1972, come aggiunto dal D. Lgs.
460 citato, art. 17,

Richiede

l'esenzione dall'imposta di bollo per:

- ☐ Ricevute
- ☐ Estratti conto, con particolare riferimento a quelli bancari
(art. 13, co. 2 bis D.P.R. 642/72)
- ☐ Fatture esenti da IVA
- ☐ Certificati
- ☐ Estratti da registri
- ☐ Atti notarili, scritture private
- ☐ Ricorsi e istanze

(spuntare il caso ricorrente)

Firma e timbro (dell'Associazione)

**ALLEGATO 7 • Dichiarazione esenzione da tassa
di concessione governativa (CC.GG.)**

Organizzazione di volontariato _____
iscritta alla sezione _____ del Registro regionale del Volontariato,
n. iscriz. _____
sede nel Comune di _____
via/piazza _____
tel. _____ fax _____
cod. fiscale _____

Data _____, _____

Spett.le

(denominazione)		
_____	_____	_____
(indirizzo)	(CAP)	(Comune)
_____		_____
(cod. fiscale)		(P.IVA)

La sottoscritta Associazione, organizzazione di volontariato ex L. 266/91
iscritta al Registro istituito dalla Regione _____ (n° _____ del _____),

Premesso

che è di diritto ONLUS ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, co. 8 del D. Lgs.
460 del 4.12.1997,

Poiché

gli atti e i provvedimenti posti in essere o richiesti da ONLUS sono esenti dal-
le tasse di concessione governativa in modo assoluto, come precisato dal-
l'art. 13 bis del D.P.R. 641/1972, come aggiunto dall'art. 18 D. Lgs. 460 ci-
tato,

Richiede

l'esenzione dalla tassa di concessione governativa per l'atto/provvedimento:

- ☐ Iscrizioni nel registro delle persone giuridiche
- ☐ Registrazione di brevetti
- ☐ Licenza per terminali radiomobili (telefonini)
- ☐ Bollatura e vidimazione libri e registri sociali

(spuntare il caso ricorrente)

Firma e timbro (dell'Associazione)

ALLEGATO 8 • Dichiarazione esonero da ritenute sui contributi pubblici

Il contributo ricevuto dalle associazioni dagli enti locali territoriali pubblici (Regioni, Province e Comuni) e dagli altri enti pubblici e privati non deve essere assoggettato alla ritenuta del 4%, di cui all'art. 28, co. 2, D.P.R. 600/73, in quanto applicabile solo se corrisposto ad imprese.

DICHIARAZIONE ESENZIONE DA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

Organizzazione di volontariato _____ iscritta
alla sezione _____ del Registro regionale del Volontariato, n. iscriz. _____
sede nel Comune di _____ via/piazza _____
tel. _____ fax _____
cod. fiscale _____

Data _____, _____

Spett.le

(denominazione)		
_____	_____	_____
(indirizzo)	(CAP)	(Comune)
_____		_____
(cod. fiscale)		(P.IVA)

Il sottoscritto _____ in qualità di Presidente dell'Associazione in epigrafe, organizzazione di volontariato ex L. 266/91 iscritta al Registro istituito dalla Regione _____ (n° _____ del _____),

Dichiara

che il contributo attribuito è finalizzato esclusivamente al finanziamento dell'attività istituzionale (non commerciale) dell'Associazione e pertanto non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui all'art. 28, co. 2, D.P.R. 600/73, conformemente a quanto chiarito dal Ministero delle Finanze con risoluzione n. 11/027 del 11.1.1988, circolare n. 11/606 del 25.8.1989, n. 11/803 del 18.8.1990 e n. 8/1357189 del 15.3.1991

Firma e timbro (dell'Associazione)

ALLEGATO 9 • Rimborsi spese ai soci volontari

La questione dei rimborsi spese ai volontari non è regolata in alcun modo dalla disciplina fiscale.

Specifiche e chiare disposizioni di legge sono previste esclusivamente per il settore dello sport dilettantistico, ma non possono riguardare le Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro regionale.

Per quanto riguarda le spese documentate, non sussistono particolari problemi se non quelli di dimostrare l'inerenza della spesa alla attività istituzionale. Più complessa la fattispecie delle spese forfettarie del tipo indennità chilometriche in base a tariffe ACI.

Premesso che non vi è alcuna certezza sulla disciplina, la dottrina ha ripetutamente affrontato la questione. In generale si tende ad escludere che tali rimborsi si qualificino come redditi imponibili e quindi che sia dovuta la ritenuta di acconto, anche se mancano indicazioni certe in proposito.

In particolare occorrerà usare criteri di massima prudenza in ordine ai rimborsi effettuati, limitandosi agli importi strettamente necessari.

È opportuno che la associazione si doti di delibera dell'organo amministrativo che autorizza i volontari all'uso del mezzo proprio e che sia in grado di dimostrare la tipologia di viaggi effettuata e l'inerenza delle spese sostenute.

Per i rimborsi agli organi statutari, come il Presidente, non occorre altro che una delibera da parte del Consiglio direttivo, con le limitazioni sopra dette.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'UTILIZZO DI AUTO PROPRIA

Il sottoscritto _____, con riferimento all'incarico ricevuto del _____ a _____, chiede di potersi eventualmente servire, in alternativa al mezzo autorizzato, della propria auto:

(tipo _____ targa _____),

per il seguente motivo: _____

Ora presunta di partenza: _____

Ora presunta termine missione: _____ del _____

DICHIARA espressamente di sollevare l'associazione da ogni responsabilità civile e penale per i danni che l'uso del suddetto mezzo possa comunque arrecare a persone o cose, in particolare a terzi, ai trasportati o al mezzo stesso.

Firma del richiedente

AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI AUTOVETTURA PROPRIA PER IL SERVIZIO

Al Sig. _____

In riferimento all'intesa raggiunta per l'uso del Suo automezzo personale per le esigenze di servizio di volontariato, Le confermiamo che provvederemo a corrispondere a piè di lista un'indennità chilometrica.

Il valore di detta indennità è quello aggiornato per il Suo tipo di autovettura dall'Automobile Club, riferito alle varie voci di costo dall'ACI stesso, da moltiplicare per i chilometri effettuati per documentate esigenze di servizio.

I rimborsi saranno effettuati a presentazione dell'apposita scheda, che Le verrà da noi fornita e sulla compilazione della quale provvederemo ad impartirLe istruzioni verbali.

In caso di sinistro coinvolgente l'autovettura durante lo svolgimento del lavoro, qualora questo non fosse interamente indennizzato dagli assicuratori interessati o da terzi, Le rimborseremo i danni patiti nella misura del ____%, a condizione che non siano stati provocati da Sua colpa grave o non risarciti per Sua incuria.

Resta inteso che Ella ci sottoporrà in visione la Sua polizza di assicurazione perché possiamo verificare che il rischio di responsabilità civile sia assicurato in misura congrua.

Sarà nostra cura provvedere che Ella sia assicurato presso la prescelta compagnia assicuratrice per i rischi di infortunio sul lavoro conseguenti anche all'uso del veicolo.

FOGLIO AUTORIZZAZIONE/RIMBORSO SPESE

Si autorizza il Signor _____
a recarsi il giorno _____ a _____
per _____

Uso auto propria:

_____, li	Autorizzato / non autorizzato _____ <i>(firma di autorizzazione)</i>
-----------	---

Il/La sottoscritto/a _____

Chiede il rimborso per le seguenti spese:

NOTA SPESE (*allegare in originale i giustificativi di spesa o di rimborso*)

- ☐ Km effettuati con auto propria
 Euro _____ x Km _____ € _____
- ☐ Pedaggi autostradali € _____
- ☐ Spese di viaggio € _____
- ☐ _____ € _____
- Altre spese
- ☐ _____ € _____
- ☐ _____ € _____
- ☐ _____ € _____

Totale rimborso € _____

N° giustificativi allegati _____

Data _____

Firma _____

_____, li Rimborso n.	<i>(firma di autorizzazione)</i>
--------------------------	----------------------------------

ALLEGATO 10 • Fattura professionisti

Fattura n. _____
Del _____

Spett.le _____

Nome e Cognome

Partita IVA

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Residenza in

Domicilio in (*se diverso dalla residenza*)

Via _____
CAP _____ città _____

Via _____
CAP _____ città _____

Descrizione della prestazione

A) Onorario lordo € _____

B) Rimborsi spesa (giustificativi intestati, viaggio, vitto, alloggio) + € _____

Totale (A + B) = € _____

C) Fondo contributo Previdenziale
(2% o 4% su A + B) + € _____

Totale Imponibile IVA (A + B + C) = € _____

IVA 20% + € _____

Totale fattura = € _____

Ritenuta d'Acconto 20% - € _____

(calcolata su A + B con fondo al 2% - calcolata su A + B + C con fondo al 4%)
o al 4% per commercialisti *altre categorie*

Importo da pagare = € _____

Dati per bonifico bancario

Banca _____

Numero c/c (12 caratteri alfanumerici) _____

Intestato a _____

Codice ABI (5 cifre) _____

Codice CAB (5 cifre) _____

CIN (1 lettera) _____

ALLEGATO 11 • Ricevuta di lavoro autonomo occasionale

PRESTAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

_____ N. _____ del _____

Nome e Cognome

_____ **Dati per bonifico bancario**
Luogo e data di nascita IBAN _____

_____ Domicilio in

_____ Via _____ Codice Fiscale _____

Spett.le _____ **C.F.** _____

Descrizione della prestazione

Corrispettivo lordo (A)	+ € _____
Rimborsi spesa (Giustificativi intestati, viaggio, alloggio, vitto) (B)	+ € _____
Totale Imponibile (A + B)	= € _____
Ritenuta d'Acconto 20% (su A + B)	- € _____
Importo netto	= € _____

Esclusa da IVA ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 633 del 26/10/1972 e successive modificazioni.

Imposta di bollo 1,81 euro (se supera euro 77,47).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a **dichiara** (*barrare le caselle corrispondenti*) per l'anno _____ sotto la propria responsabilità di:

☐ **non essere** dipendente di un'Amministrazione Pubblica e di essere esercente attività di lavoro autonomo occasionale con un reddito presunto per l'anno 2009, relativo a tale attività e comprensivo dell'importo di cui all'oggetto:

☐ inferiore a € 5.000,00 (cinquemila/00), pertanto non soggetto a ritenute previdenziali di cui alla Gestione Separata INPS prevista dalla Legge 335/95;

☐ superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00) e non superiore ad € 91.507,00 (novantunomilacinquecentosette/00), pertanto soggetto a ritenute previdenziali di cui alla gestione separata INPS prevista dalla L. 335/95 sulla parte che eccede € 5.000,00 pari a _____ e con l'aliquota successivamente contrassegnata:

☐ **25,72%** in quanto non assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

☐ **17,00%** in quanto provvisto di altra forma pensionistica obbligatoria, oppure titolare di pensione (diretta o indiretta);

☐ **essere** dipendente dell'Amministrazione Pubblica _____, con Sede Centrale dell'Amministrazione in _____ Via e n. civico _____, dove ricopre il ruolo (dirigente o funzionario) _____ (*in caso di docente universitario di ruolo indicare se ordinario, straordinario, associato, ecc., il settore scientifico-disciplinare e la facoltà*)

Dichiara, altresì, che il rapporto di dipendenza con l'Amministrazione Pubblica: (*barrare le caselle corrispondenti*)

☐ **rientra** nelle esclusioni soggettive previste dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001; indicare una delle seguenti motivazioni:

☐ regime di impegno a tempo finito

☐ tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno

☐ altro _____ (*indicare la norma*)

☐ **non rientra** nelle esclusioni soggettive previste dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 per cui:

- ☐ allega l'**autorizzazione** rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
- ☐ allega la **richiesta di autorizzazione** presentata all'Amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, recante il timbro e la data di ricezione della domanda stessa. In questo caso si impegna a far pervenire nel più breve tempo possibile l'autorizzazione ottenuta o comunque la comunicazione con l'esito non favorevole.

Firma _____